DISSERTAZIONE
DE' DOVERI
DEL
GIUDICE
DI
MASSIMILIANO MURENA.

B. R. NAPOLI

IN NAPOLI MDCCLXIV
PRESSO I FRATELLI SIMONI.
CON LICENZA DE' SUPERIORI.

Digitized by Google

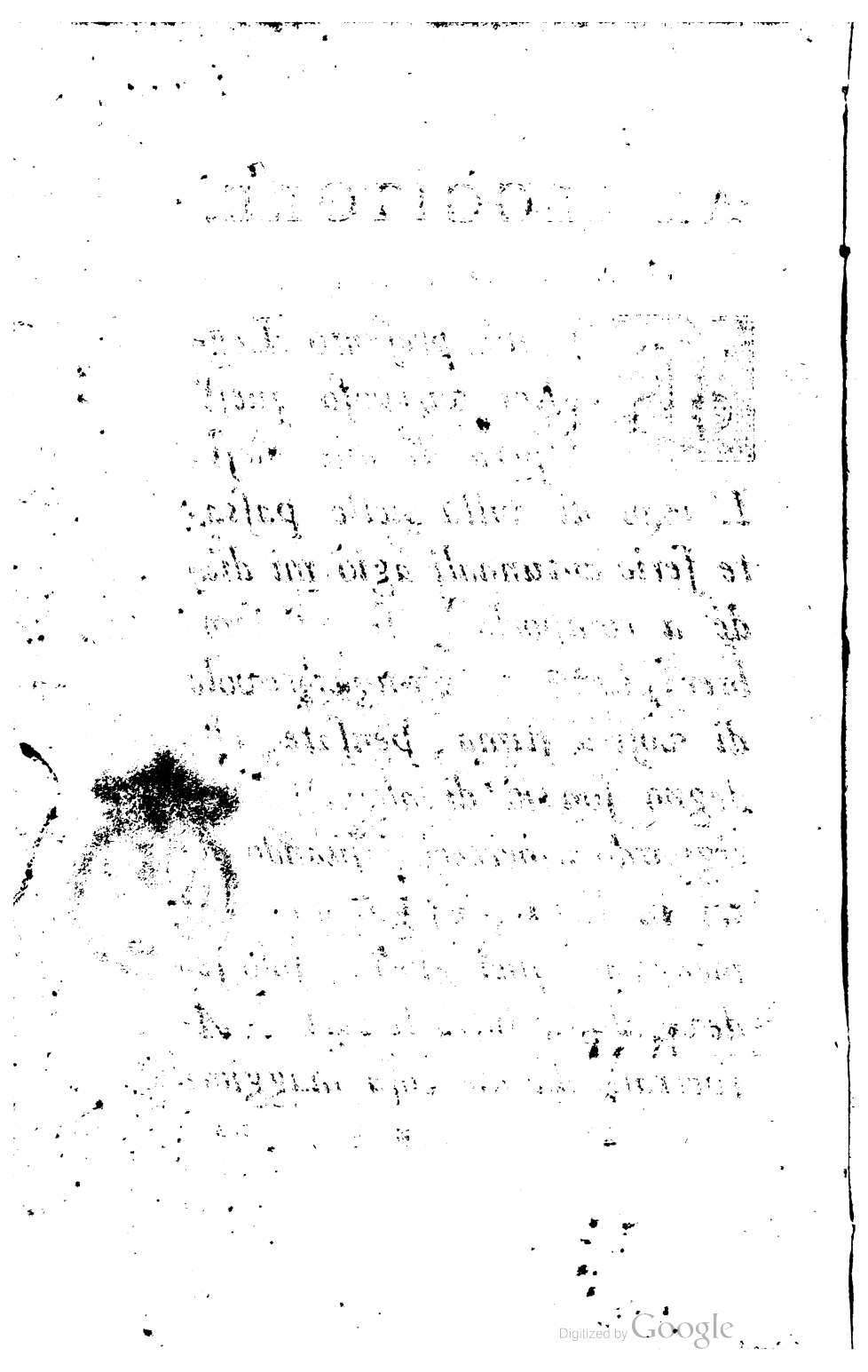

Digitized by Google

AL LEGGITORE.

O vi preſento Leggitor virtuoſo queſt' Opera di due meſi. L' ozio di villa nelle paſſate ferie autunnali agio mi diede a comporla: ſe vi ſembrerà lieve, ed immeritevole di voſtra ſtima, penſate, che degno ſon io di alcun voſtro riguardo; mercechè quando altri in lieta, e giojoſa vita menavan quei giorni, ſolo ſedeva allora infra le carte. Aſpettate da me coſa maggiore

Digitized by Google

tra poco altro tempo, se Iddio forza mi darà a ben condurre al suo fine un grande argomento, che ho per le mani, di cui piccol saggio di menomissima parte n' è la presente Dissertazione, e vivete felice.

Digitized by Google

Ill. ac Rev. Dom. D. Ambroſius Scaramuzza Can. hujus S. Metrop. Eccl., revideat, & in ſcriptis referat. Datum die 1. Jan. 1764.

I. EPISC. PHILADELPH. VIC. GEN.

JOSEPH SPARANUS CAN. DEP.

EMINENTISSIME DOMINE.

PErlegi juſſu E. T. qua par erat diligentia Diſſertationem, cui titulus: *Li doveri del Giudice di D. Maſſimiliano Murena*; cumque in ea nil offenderim, quod bonis moribus, Eccleſiæ Diſciplinæ, & Fidei Ortodoxæ adverſetur, illam idcirco typis mandari poſſe arbitror, ſi ſapientiſſimum E. T. judicium acceſſerit. Datum Neapoli die 25. m. Januarii 1764.

A. Ca. Scaramuzza.

Attenta relatione Reviſoris, imprimatur. Datum Neap. die 29. Januarii 1764.

I. EPISC. PHILADELPH. V. G.

JOSEPH SPARANUS C. D.

Mag.

Digitized by Google

Mag. U. J. D. D. Bernardus Ambrosius in hac Regia Studior. Universitate Professor revideat, & in scrip. referat. Dat. Neap. die V. Decembris 1763.

NICOLAUS DE ROSA EP. PUTEOL. C.M.

S. R. M.

I Doveri dell' uomo e del Cittadino formano la più bella parte della dottrina de' costumi, in tante maniere insegnate dagli antichi e moderni Scrittori; ma *I doveri del Giudice* importano più che più alla pubblica felicità dello Stato, e quindi è che di essi abbiamo intieri titoli nel Corpo delle Leggi. Questa nobil parte della Giurisprudenza, dall'Avvocato *Massimiliano Murena* chiarissimo per le altre opere da lui date alla luce viene ora illustrata con una Operetta quanto picciola di mole, tanto grande per la serietà, ed utilità de'sentimenti, e per le pellegrine, ed opportune notizie ancora, di cui è ricolma. Tanto è poi lontano ch' ella offenda o i sacri diritti di V. M. o il buon costume, che anzi ne ammaestra come i Giudici possano, e debbano esser pieni di buon costume, per quindi rendere ad ogni uno il proprio diritto. Di Casa 10. Gennajo 1764.

V. M.

Umilissimo Vassallo
Bernardo di Ambrogio.

Die

Digitized by Google

Die 30. menſis Januarii 1764. Neapoli.

Viſo reſcripto ſuæ Regalis Majeſtatis ſub die 28. currentis menſis, & anni, ac relatione U. J. D. D. Bernardi d' Ambrogio de commiſſione Rev. Regii Cappellani Majoris, ordine præfatæ Regalis Majeſtatis:

Regalis Camera Sanctæ Claræ, providet, decernit, atque mandat, quod imprimatur cum inſerta forma præſentis ſupplicis libelli, ac approbatione dicti Reviſoris. Verum in publicatione ſervetur Regia Pragmatica. Hoc ſuum.

GAETA. DE FIORI. PERRELLI.

Ill. Marchio Cito Præſes S. R. C. tempore ſubſcript. impeditus: & Ill. Eques Vargas-Macciucca non interfuit.

Reg. fol.

Carulli. *Athanaſius.*

Digitized by Google

Digitized by Google

DE' DOVERI DEL GIUDICE.

CAPITOLO I.

Chi debba esser Giudice.

MOsè (1), e Davidde (2) famosi Eroi della veridica antichità chiamarono i Giudici col sacro nome di Dei. Questo epiteto prende sua convenienza dalla giustizia da essi amministrata, cosa all' intutto divina. Sono i Giudici nello Stato civile ciò, che nell' uomo è il giudizio umano. Siccome le forze, e l' abilità

A di

(1) *Exod. cap. 7. n. 1. e cap. 22. n. 8. e 28.*
(2) *Salm. 81. n. 6.*

Digitized by Google

di ciaſchedun uomo ſon governate, e moſſe dal ſuo giudizio, che vi preſiede; così de' Cittadini le azioni rette, ed equilibrate da' Giudici. *Tolle tribunalia*, diſſe un Santo, e gran Dottore, *& omnem de vita tranquillitatem abſtuleris* (1). Perciò grandemente piacque a Dio la dimanda di Salomone di aver cuore intelligente a giudicare (2). Molto dunque è il bene, che da' retti Giudici avviene allo Stato: ma grave n' è altresì il male, qualora eſſi dal grande loro inſtituto tralignano. Chiunque voglia di ciò conſultarſene con iſtorie le più famoſe apprenderà, che ſempre la felicità alle genti ſia intervenuta dal diritto ben diſpenſato: e che le cataſtrofe de' Regni, e delle Repubbliche accaddero dalla malmenata giuſtizia. Inſegnò a' Principi un gran politico, che infra le prime cagioni, onde naſcer poſ-

(1) *Chryſoſt. de Stat.*
(2) *Reg. lib. 3. cap. 3.*

Digitized by Google

possa l'odio de' vassalli contra loro, sia l'ingiustizia de' Ministri (1). La maggiore avvertenza adunque si richiede nella scelta di costoro; e la lanterna del Cinico a ben ricercarli. Giustino II. greco Imperadore, sotto cui gemè l'Imperio, e pianse Italia, allorachè dichiarò suo successore Tiberio Costantino, gli additò i Giudici presenti, e dissegli, che da coloro guardato si fosse, come que' che spinto l'aveano al suo pessimo stato: meglio però detto l'avrebbe lo scimunito, a non servirsi di persone simiglianti. Gli uomini certamente non si possono avere come si vogliano: ma diceva l'Imperador filosofo Marco Aurelio, che si debbano ricercare i men difettosi, quando abbiamo a valerci di loro (2). Perciò i Principi, e i supremi Rettori non debba-

(1) *Boccal. lib. 1. ann. di Tacit.*
(2) *Dio. in excerpt. Valef.*

Digitized by Google

no aſpettar le dimande, o il mezzano: ma eſſi ſapere il valeggio de' perſonaggi per ben provvedere le magiſtrature. Chi molto intendeva la ragion dello Stato, ſcriſſe così: *grandiſſima avvertenza fa biſogno, che il Principe abbi, che il meritevole non ſia diſcacciato da carichi grandi, poichè ſdegna eſſo di umiliarſi ad alcuno, e comprare da un favorito ſervidore quello che ſi deve al ſuo merito: anzi egli ha per coſtume di ſtarſi ritirato, ed aſpettare d' eſſer chiamato ſenza importunare il Principe medeſimo, non che gli dia animo di corrompere i di lui Miniſtri con doni. Infelice Città, miſero Stato è quello, ove ſi vendano dal Principe gli onori; e ſi permette, che da' ſuoi ſiano venduti all' incanto al più offerente* (1). Graviſſimo mal micidiale è per lo Stato la rea uſanza di vendere le magiſtrature. Diceva Aleſſandro

(1) *Boccal. lib. 1. Stor. di Tacit.*

Digitized by Google

dro Severo a queſto propoſito, che chi compra, biſogni che venda: e che egli vergognato ſi ſarebbe di caſtigare colui, che dopo comprato vendeſſe. L' Imperador Giuſtiniano tolſe l' abuſo di vendere gli ufficj di giuſtizia, ed ordinò, che per eſſi niente ne riceveſſe il Fiſco. Egli diſſe i mali, che ne avvenivano (1): ma baſta per grand' eſempio queſto fatto ſcritto da S. Gregorio Magno alla Imperadrice Coſtantina moglie di Maurizio (2). Si era battezzata la Sardegna: prima quegli abitatori pagavano al Governadore una certa gabella per ſacrificare agl' idoli, e dipoi comechè criſtiani egli foſſero pure la pretendeva; riſpondendo al Veſcovo, che l' ammoniva dover eſſo pagar danajo, con il quale ſi avea procurato l' ufficio. La ſemplice opi-

(1) *Auth. omnes nobis tit. 2. col. 2.*
(2) *Lib. 5. epiſt. 21.*

Digitized by Google

nione, che il Giudice compri la magistratura, opera contro di se dispregio, e mal costume ne' cittadini. Bulla famoso rubator di strada, a' tempi di Settimio Severo condotto innanzi al gran Papiniano allora Prefetto del pretorio, domandandogli questi, perchè facesse l'infame mestiere del ladroneccio, audacemente gli rispose, che per quella ragione medesima, ond'egli faceva la prefettura (1). Lo stesso male avviene, quando le magistrature si danno per favori. Notò l' autore della vita del gran Bacone insigne Cancellier d' Inghilterra, che sebbene tutti conoscessero il suo merito, nondimeno mai giunse egli a posto veruno senza maneggi, e favori. Infelice condizion della virtù, che debb' anch' ella camminare per vie oblique, e spinose: mentrechè se le avrebbero aprir dinanzi le più co-

(1) *Dione lib. 76.*

Digitized by Google

comode, ed onorifiche! Minore però è il male, quando i favori seguano il merito: ma perciocchè i loro mezzi son molti, e spesso vituperevoli, non di rado avviene, che ad onta della giustizia il più immeritevol ne goda; recando a' buoni incomportabile affanno. Ascoltava un giorno l' Imperador Claudio senza intendere le grida degli abitatori di Bittinia, che accusavano il pretore Giulio Cilone: Narciso suo proteggitore, e favorito di quel fiacchissimo Principe gli disse, che quei lo ringraziavano per sì buon Governadore, onde gli ottenne la proroga di due altri anni: e così i miseri se ne ritornarono scherniti, ed oppressi. Bello fu il modo praticato da Alessandro Severo, e degno dell'imitazione di tutt' i Principi. Egli non dava le magistrature a coloro, che le chiedevano, ma a que', che le fuggivano: e faceva precorrere il nome del designato, acciò ne riceveſſe

Digitized by Google

delle accuſe: caſtigando però ſeveramente le ingiuſte, e calunnioſe. Tra l'eterne obbligazioni, onde queſti Regni ſon tenuti all' Auguſto Carlo III. Re di Spagna glorioſo, allorachè ne fu grazioſiſſimo Monarca, la maggiore certamente ſi è d'avere ſtabilito il preſente ſiſtema intorno alla prudentiſſima elezione de' Giudici. Ciaſcun sa come rigido, e geloſo ſu di ciò ei vegghiava: ben ſervito, la buona mercè di Dio, e conſigliato da gran Segretario di Giuſtizia, non altrimenti di Caton Cenſorino della medeſima maggior Sacerdote: natural nimico del danajo, e de' ciechi favori: il quale aſceſo poſcia a più alto grado, cura ebbe di Succeſſor degno, che or camminando colla ſteſſa grandezza d'animo per quell' eroiche vie dell'onore, e della virtù concorre, in quanto a se ne ſpetta, a render felice queſta parte migliore del buon governo.

Nel

Digitized by Google

Nel Senato di Atene eranvi ammessi a sedere solamente uomini di onesta nascita, e di onestissima vita. I natali debbano essere in considerazione per la ragion del costume: da mal pianta frutto buono è fuor di regola, che vi nasca. Ma se la virtù, e'l buon costume nobilitano vil nascimento, allora egli non debb' essere d' impedimento alle magistrature. Virtù dell'animo; mente equabile; e filosofica intelligenza delle leggi formano l' essenza del Giudice. A che vale per avventura e gran sapere, e profondissima intelligenza ad un cuor profano, e vizioso? Tutto gli è di peggio, perciocchè tanto più saprà far del male. Ed a che vale per l' opposito animo giusto, e ben faticata letteratura a mente contorta, e saltellante? Incontrerà sempre il rovescio delle cose, ed entro inosservabile e confusa vi sarà errante la ragione. Non bastano le lettere a for-

formare uom di governo. Teodorico primo Re de' Goti in Italia non sapea scrivere il suo nome, e pure fu Eroe, e Legislatore. Teodato dipoi letteratissimo, e pieno di platonica filosofia, fu inetto, ed ingiusto. Il saggio Signor di Salignac facea dire dal suo Telemaco a' Cretesi, che non doveano preferire al governo que', che parlavano meglio su le leggi, ma coloro, che le praticavano con la più costante virtù. Bello è il ragguaglio del Boccalini, in cui si finge, che il Popolo di Lesbo avendo da Apollo ottenuto per loro Principe quello, che in fatti lo era della politica, cioè Cornelio Tacito, in brieve vi fece egli così pessima riuscita, che dimostrò a tutti essere il sapere, e'l praticare due dissomigliantissime cose.

Venerando ancora negli estrinseci andamenti debb' essere il Giudice. Modi improprj, o effeminati gli so-

no

no troppo ſconvenevoli : indicano il ſuo animo , e 'l fanno diſpregevole . Rendeva grazie all' Imperador Veſpaſiano per l' ufficio avuto un Giudice , che di odor tutt' oliva : ma quel grave Auguſto biecamente guardandolo gli diſſe , che caro gli ſarebbe ſtato ſentirlo putir di aglio ; e toſto lo privò della conceduta magiſtratura .

Il Giureconſulto Paolo dimoſtrò que' , che non poſſono eſſer Giudici . Certi per natural ragione , come ſordi , mutoli , perpetui furioſi , e minori . Altri per legge , come quei , ch' eran caſſati dal Senato . Ed altri ancora per coſtume , come ſervi , e femmine (1) . Sono per natural ragio-

(1) *L. cum Prætor ff. de judic. Quidam enim*, egli ſcriſſe , *lege impediuntur ; quidam natura: ut ſurdus , mutus , & perpetuo furioſus , & impubes , quia judicio carent : lege impediuntur , qui Senatu motus eſt . Moribus fœminæ , & ſervi : non quia non habeant judicium , ſed quia receptum eſt , ut civilibus non fungantur officiis.*

Digitized by Google

gione incapaci di magistratura il sordo, ed il muto: quegli perchè non intende, questi perchè non può farsi intendere: ma non così i ciechi. Ulpiano disse, ch'essi n'eran capaci, ma esser più tosto ragionevole il far loro continuare nella magistratura, che il crearveli (1). Manlio Torquato, perchè infermo negli occhi rinunziò la *trabea* consolare, dicendo, che pessimo esempio era s' egli con occhi alieni la Repubblica governasse (2). Le leggi romane stabilirono l'età dell'anno vigesimoquinto per conveniente alla magistratura (3). E par che di meno sconvenevole sia: non è regolarmente innanzi maturo il giudizio, e ben limato dagli studj. Egli è pur troppo vero, che chi coglie acerbo il senno, maturo sempre ha d'ignoranza il frutto. Il merito straordinario de'

(1) *L. cæcus de jud. l. 2. §. sed melius de postul.*
(2) *Liv. lib. 6.*
(3) *L. quidam de re judic.*

Digitized by Google

de' ſoggetti, il piacer del Principe, e la volontà de' litiganti ſoglion diſpenſare lecitamente a queſta regola, e fanno giuridiche le ſentenze de' minori (1). Le femmine per lo più mancano nel ſenno, e nella fortezza: e Paolo Giureconſulto volendole per ſol coſtume eſcluſe dalle magiſtrature, come i ſervi, mi par che adulaſſe per poco la ſaggia Mammea madre del buon Aleſſandro Severo, ſotto il di cui governo egli fiorì (2). Solo quel vizioſo moſtro di Eliogabalo creò ſenato di femmine nel Quirinale. Ma quando tra Popoli fa naſcer Dio le Debbore, poſſono eſſere e Giudici, e Reggitrici. Donna di valore è ineſtimabile per rarezza (3).

CAP.

(1) *d. l. quidam.*

(2) E' il ſeſſo femineo, al dir di Tacito, *non imbecillem ſolum, & negotiis imparem, ſed ſi licentia adſit ſævum, ambitioſum, & poteſtatis avidum.*

(3) *Mulierem fortem quis inveniet! procul, & de ultimis finibus pretium ejus.* Prov. cap. 3. n. 10.

Digitized by Google

CAPITOLO II.

Dell'autorità del Giudice.

LA maestà, e 'l decoro delle leggi è comune a' Giudici: *parum est jus in Civitate esse, nisi sint qui jura reddere possint* (1). I Romani proibirono a' ciechi di ambeduo gli occhi l'intervenire a' giudizj, sol perchè non poteano riverire le insegne de' Magistrati (2). Giustiniano volle, che i Proci piatissero per procuratori, acciò non accadesse loro dover sedere dinanzi a' Giudici (3). Le leggi romane dichiarano, che chi non risponde al Giudice, o mentisce, si abbia per risposto in suo danno (4): poichè sembra d'averne dispregiata l'auto-

(1) *L. 2. de orig. jur.*
(2) *L. 1. §. casum de postul.*
(3) *Auth. quæcumque tit. 18. coll. 5.*
(4) *L. de ætate §. qui tacuit de interrog. act. l. 1. §. debet de mulier. ventr. nom.*

Digitized by Google

torità. A questa tutti i Cittadini soggiacciono. I Romani con più leggi, che son compresse in due titoli (1), stabilirono, che chiunque chiamato in giudizio comparir dovesse, o desse sicurtà a dover comparire: ed a' contumaci imposero delle pene ad arbitrio de' Giudici, e solo le rilassarono alla ignoranza (2). Gran male sarebbe nello Stato l'esservi Personaggi da schernire l'autorità de' Giudici (3). Le vergini vestali medesime andavano al Foro, allorachè dovean testificare: quindi Tacito racconta qual

(1) *Si quis in jus vocat. &c. In jus vocati, ut eant.*

(2) *L. si quis in jus vocat. L. si quis §. doli mali de jurisd. omn. jud.*

(3) *Neminem*, disse Livio, *unum civem tantum eminere debere, ut legibus interrogari non possit: nihil tam æquandæ libertatis esse, quam potentissimum quenque posse dicere causam. Quid autem tuto cuiquam, necdum summum Reipublicæ permitti, si ratio non sit reddenda? qui jus æquum pati non possit meum vim haud injustam esse.* Dec. 4. lib. 8. cap. 32.

Digitized by Google

qual grave ſcandalo, che ad Urgulania ſuperbiſſima per l'amicizia della madre di Tiberio, ſdegnando di venire in Senato, ſe le mandaſſe il Pretore in caſa ad interrogarla (1). Le ſteſſe ſentenze ingiuſte voglion le leggi, che ſi ubbidiſcano: acciocchè non s'induca pregiudizio alla pubblica autorità (2).

Gl'Imperadori Arcadio, ed Onorio dichiararono parte del corpo principeſco i Magiſtrati, e tra' delitti della offeſa Maeſtà le coſpirazioni contro eſſi (3). Così la Regina Giovanna qualificò quì tra noi l'omicidio del celebre feudiſta Andrea d'Iſernia ſuo Conſigliere. Il fine di que-

(1) *Ann. lib.* 2.

(2) *L. ſervo* 65. §. *cum Prætor ad S.C. Trebell. Prætor quoque*, ſcriſſe il Giureconſulto Paolo, *jus reddere dicitur etiam cum inique decernit, relatione ſcilicet facta non ad id, quod fecit, ſed ad illud quod facere convenit.*

(3) *L.* 11. *de juſt. & jur.*

Digitized by Google

queſta autorità, e di tali onori è il ſervir di mezzi al buon governo, ed alla giuſtizia; e non già per ſuperbirne i Giudici, o ritorcerli contro della medeſima. Perciò Auguſto proibì, che a' Governadori delle Provincie ſi faceſſero onori ſtraordinarj nel tempo della governazione, e tre meſi dopo: perchè ne ſolea eſſer cagione di errori la loro ambizione. Peto Traſea Senator giudizioſo propoſe a' tempi di Nerone proibirſi a' provinciali il mandar Deputati in Roma per encomiare i Governadori; perciocchè ſe 'l proccuravano eſſi a danni della giuſtizia.

E' dell' autorità del Giudice l' applicamento degli ſtabilimenti giuridici. Ciaſcuno fatto è accompagnato da' proprj accidenti, e perciò non v' è in legge punto fiſſo per tutti. A diverſe ragioni di coſe i medeſimi ammaeſtramenti non mai convengono. Dee il Giudice decider totalmente, e

Digitized by Google

non già cavillare, o equivocar sua sentenza (1): gli Ariopagiti di Atene il fecero in quella causa lor delegata dal Proconsole Dolabella (2); ma ciò è contro la pubblica verità. Dipoi la sentenza niente rimane all'arbitrio del Giudice: qualsifia riforma al Principe appartiene (3). Il primo caso è determinazione d'animo, e spetta al Giudice, che si determina: il secondo d'autorità suprema, e riguarda il Principe, che la possiede. Può il Giudice però dichiarare ed interpretare sua sentenza convenientemente, come quella, che nacque da se (4).

Dee schivare il buon Giudice le pene di danajo: sono esse per lo più viziose e di rilassamento, e non mai uguali al

(1) *L. dicere de recept. arbitr.*
(2) *Valer. Maff. lib. 8. de jud. pub.*
(3) *Gloffa in verb. oneraffet §. pœna in l. 13. de iis, qui notant. infam.*
(4) *L. judex 55. de re judic.*

Digitized by Google

al delitto. Oltre a ciò ſempre rimane ſoſpetto di mal giudicatura, quando ſi toglie roba a' delinquenti (1). Il ricco poco ſente la pena: molto il povero, e la paſſione, che compenſa il mal dell'azione non ſi ricava certamente dalla borſa. Eravi in Roma legge decemvirale, che condannava a venticinque danai, chi ad altrui faceſſe ingiuria: un uomo ricco, e di umor beſtiale chiamato Lucio Nerazio portavaſi dietro il ſervo con borſa piena: dava degli ſchiaffi, pagava i venticinque danai, e così ne ſcherniva lo ſtabilimento (2).

La vendetta privata è diſtruggitrice dell'autorità del Giudice: mali graviſſimi perciò dalla medeſima ne avvengono allo Stato. Ne' ſecoli X. e XI. per la balordaggine de' Magi-

(1) *Boccal.* ſopra il 3. *lib.* degli *ann. di Tacit. fog.* 236. e ſopra il 4. *fog.* 89.
(2) *Gell. lib.* 20. *cap.* 1.

Digitized by Google

ſtrati su di queſto grave affare ſi videro in Francia, e quì in Italia delle umane beccherie; e gli odj, come infra gli antichi Germani tramandati a' poſteri (ſecondochè d' eſſi ne ſcriſſe Tacito); tantochè per ſpazio di ſicurtà fu introdotta la tregua di Dio, che ſignificava l' aſtenerſi da far del male a' nemici in certi giorni della ſettimana a riguardo di Dio. Perciò cotanto le ſcelleratezze ſi avanzarono, che fu di bene accettarſi cotal tregua tra noi, e legittimarla nel Concilio di Troja a' tempi del Pontefice Paſquale II. (1). Tutta la lor cura debbano impiegarvi i Giudici, acciocchè il Cittadino dipenda dalla pubblica autorità, alla quale depoſitò egli l' arbitrio, e le forze.

L' autorità di qualunque Giudice, e ſia pur molta, e ſuprema, non debb' eſſere nello Stato inappellabile.

Trop-

(1) *Falc. Benev. to. 5. rer. Ital. Murat.*

Digitized by Google

Troppo dura sarebbe la sorte de' Cittadini sottomessa alla volontà di un solo, fallibile, o per malizia, o per ignoranza. I Decemviri di Roma lo diedero a vedere, e la legge consolare pubblicata dopo il loro discacciamento (1). Suole altresì la perpetuità de' Giudici esser dannosa nelle Repubbliche. In quella forma di governo, la gelosia della libertà, e la minor suggezione all' autorità suprema, rende troppo gravosa la lunga magistratura. In Roma l'indicò il Collegio decemvirale, ed in Cartagine i suoi Giudici: quali alla per fine il forte Annibale da perpetui gli fece ridurre biennali (2). Non così avviene al Regno: Là maggior sug-

(1) Con queste severissime parole: *Ne quis ullum Magistratum sine provocatione: qui creasset, eum jus fasque esset occidi: neve eas cædes capitalis noxæ haberetur.* Liv. lib. 3. dec. 1. cap. 26.

(2) *Liv. dec. 4. lib. 3. cap. 20.*

Digitized by Google

gezione al Principe, l'unità del sistema vi fan differenza d'effetti; e colà meglio sono i durevoli ufficj, quandochè non importino ultima gelosia (1).

All' eccelso carattere della magistratura corrisponde il terribile conto, che debbon render i Giudici a Dio infallibilmente, ed allo Stato ben regolato: oltre della via tutta di spine intralciata, che debbon sempre camminare. A questa spaventevol veduta ha palpitato più di un cuore umano. Dicea Cicerone a' Giudici, ch' egli mentito avrebbe se negato avesse, difficilissime essere le magistrature (2). Demostene, e Temistocle

(1) *Boccal. 4. lib.* degli Ann. di Tacito *fog. 296.*

(2) *Hanc ego viam judices, si aut asperam, atque arduam, aut plenam esse periculorum, aut insidiarum negem, mentiar, cum id non intellexerim semper, sed etiam præter cæteros senserim.* Pro Sexto.

Digitized by Google

cle odiavanle oltremodo (1). Il Marchese Berardo Galiani letterato egregio, di gran testa, e cuor perfetto, più volte mi ha testificato, che tali cose pensando, voltò il piede dal cammin della toga; comecchè le fresche paterne vestigie ce lo invitassero. Dice a' Giudici lo spirito di Dio: *horrende & cito apparebit vobis, quoniam judicium durissimum his, qui præsunt fiet* (2). Giosafatte buon Re degli Ebrei così ammoniva i Giudici: *videte quid faciatis: non enim hominis exercetis judicium, sed Domini: & quoscumque judicaveritis, in vos redundabit* (3). Gli Ebrei andando in giudizio dicevano, che andavano a ricercare sentenza di Dio. I Gentili obbligarono i Giudici al giuramen-

(1) *Plutarc. in vita Demost. Ælian. lib. 9. variar. histor.*
(2) *Sapien. cap. 6. nu. 6.*
(3) *Paralip. lib. 2. cap. 19.*

Digitized by Google

to (1). Uſanza rinovellata da Giuſtiniano (2); e quì dal noſtro Re Guiglielmo (3), ſecondochè oggidì pratichiamo. Coſtume ſalutare, che a' Giudici ricorda, che coſa divina amminiſtrano, e che Dio lor giudica dipoi, come eſſi al preſente.

Dicea Solone eſſere la felicità dello Stato l' ubbidienza de' Cittadini a' Magiſtrati, e l'ubbidienza de'Magiſtrati alle leggi. Queſta è la maggiore importanza del buon governo: i Giudici da se la debbono manifeſtare, ed a tutti far conta la lor verità, e gloriarſene. Valentiniano I. volle, che i Giudici in pubblico giudicaſſero, e pubblicamente le lor ſentenze ſi leggeſſero, acciocchè tutti ne intendeſſero la ragione (4): coſa, che og-

(1) *Dione in excerpt. Val.*
(2) *L. rem non novam C. de judic.*
(3) *Coſt. puritatem de præſt. ſacr. Baju. & Cam.*
(4) *L. 2. C. Theodoſ. de offic. Rect. Prov.*

Digitized by Google

oggidì dura tra noi come religiosa cerimonia, e fassi allorachè s' avvicinano le maggiori ferie, da' Tribunali celebrate (1). Gli stessi Legislatori supremi, non che i Giudici debbano servire alle leggi: così s' induce volontariamente il Popolo alla loro osservanza. Zeleuco pubblicata legge tra' Locresi d' acciecare gli adulteri, un occhio a se, ed un altro al figlio così reo fece trarre: in tal maniera adempiendo alla legge, ed alla paterna carità (2). Caronda inavvedutamente entrato in pubblica assemblea armato, colle medesime armi se stesso uccise, per non violar sua legge, che con tal pena il proibiva (3).

Lo esame delle azioni de' Giudici esser dee rigorosissimo. Dee lo Stato in-

(1) *Giann. ist. civ. lib. 2. cap. 3.*
(2) *Ælian. lib. 1. cap. 3. Val. Mass. lib. 3. cap. 5.*
(3) *Val. Mass. lib. 6. cap. 5.*

Digitized by Google

invigilare, che'l ſuo miglior medicamento non gli ſi muti in veleno. Giuſtiniano ſtabilì, che i Giudici dopo finita la provincial magiſtratura, nello ſteſſo luogo ſi doveſſer fermare cinquanta giorni a renderne conto: e ſe di fuggire attentaſſero, preſi e trattenuti quai ſchiavi infami ſi foſſero (1). Simil legge vi fu di Lione Iſaurico (2): e Carlo Magno induſſe i Giudici d'iſpezione ſopra de' Magiſtrati, che ſi appellavano Meſſi del Re; anche da' prudenti Spagnuoli anticamente tra noi praticati col nome di Viſitatori. Non ſi fa a'Giudici ingiuria, ſe per quelle leggi, con cui eglino trattano gli altri, ſono eſſi di poi trattati. Non vi è maggior ragione, che 'l giudizio di chi ha giudicato: perciò Samuello ſi eſpoſe al Popolo do-

(1) *Auth. omnes nobis neceſſitatem col.* 2.
(2) *C. ut omnes &c.*

Digitized by Google

dopo finita la sua giudicatura (1). Ed ecco la ragione del sindacato, a cui le nostre leggi sottopongono i Magistrati.

Il peccato più grave, che un Giudice commetter possa è il giudicar per danajo. Dicea l'ottimo Imperadore Alessandro Severo, ch'egli teneva alzate le dita per darle negli occhi del Giudice ladro: e quando vedeva alcun di tal fatta, cotanto se gli commovea la bile, che vomitava. Cambise Re di Persia fe scorticare un Giudice ladro, e di sua pelle vestir facendone la sedia magistrale, il figlio di lui anche Giudice a sedere vi forzò. Artaserse il medesimo praticò

(1) *Reg. cap.* 12. *n.* 3. *loquimini de me coram Domino, & coram Christo ejus* (per Cristo intendeva Saulle già unto Re). *Utrum bovem cujusquam tulerim, aut asinum: si quempiam calumniatus sum: si oppressi aliquem: si de manu cujusquam munus accepi: & contemnam illud hodie, restituamque vobis.*

Digitized by Google

cò con parecchi Giudici grifagni (1). Le leggi delle dodici tavole condannavano alla morte quel Giudice, che per danajo giudicaſſe (2). Furono di poi ſottopoſti i Giudici alle pene delle leggi Cornelie de'Sicarj, nelle queſtioni criminali (3): e quel litigante, che di corrompergli attentaſſe, alle pene delle leggi Cornelie de' falſarj (4); onde l' Imperadore Adriano, che non ſoggettò i Decurioni a' gaſtighi di morte, n' eccettuò perciò i rei di patricidio, e delle leggi Cornelie (5). Contro a'Giudici, che pigliavan danajo per fare, o non far giuſtizia, Lucio Piſone pubblicò la legge Giulia (6). Colla medeſima generalmente ſi vietava a' Magi-

(1) *Diod. Sicul. lib.* 15. *Herod. lib.* 5.
(2) *Gell. lib.* 20. *cap.* 1.
(3) *L.* 1. *ad L. Corn. de ſicar.*
(4) *L.* 2. *ad L. Corn. de falſ.*
(5) *L.* 15. *de pœn.*
(6) *Cic. act.* 5. *e* 6. *in Verr.*

Digitized by Google

giſtrati il ricever danajo, eccettochè da' parenti viciniſſimi, i di cui gradi diſtinſe il Giureconſulto Marciano (1). Il reo di queſta legge ſi puniva ſtraordinariamente, cioè con pena conveniente al fallo (2); e gli eredi n'eran tenuti tra lo ſpazio di un anno alla reſtituzione (3). Allora che il Giudice aveſſe con dolo giudicato, le leggi Romane il condannavano al rifacimento di tutti i danni (4): ma queſt' azione non la fecero paſſare contra ſuoi eredi, ſe non in ciò, che per avventura lucrato n' aveſſero (5). Peculato chiamarono i Romani il furto di pubblico danajo, fatto dal Giudice in ſuo ufficio. Pena di morte v' impoſero a cotal delitto gl' Imperadori Ono-

(1) *L. 1. ad L. Juliam de repetund.*
(2) *L. 7. §. hodie eod.*
(3) *L. 2. eod. e L. ſciant C. eod.*
(4) *L. ſi filiusfam. de judic.*
(5) *L. 16. eod.*

Digitized by Google

Onorio, e Teodosio (1). Giustiniano condannò il Giudice al triplo di ciocchè riceveſſe: al duplo di ciocchè accettaſſe per promeſſe nelle civili giudicature: e nelle criminali alla confiſcazione di tutto il ſuo patrimonio, ed alla relegazione di lui. Fece di più altri ſaggi ſtabilimenti per diſcovrirne i falli: e vi compreſe il litigante, il Giudice, e l'accuſatore (2). L'Imperador Federico II. dichiarò azion pubblica quella contro del Giudice corrotto, ed agli accuſatori ordinò darſi il danajo a quello promeſſo: ovvero quantità ragionevole dal ſuo patrimonio (3). Più il Re Ruggieri s'irrigidì: condannò alla morte il Giudice, che nelle cauſe criminali giudicaſſe per danajo (4):

e per

(1) *L. un. C. de crim. pecul.*
(2) *Auth. novo jure de pœna judic. qui &c.*
(3) *Coſtitut. corruptelæ de pœna jud. qui mal. &c.*
(4) *Coſt. ſi Judex eod.*

Digitized by Google

e per ogni doloso giudicato alla confiscazion de' beni: alla caduta degli ufficj, ed alla infamia: e pena arbitraria volle ne' falli d' ignoranza.

Gl' Imperadori Severo, ed Antonino in una loro epistola diedero norma alle leggi, che permisero a' Giudici il ricever piccioli doni, che *Xenia* allor si chiamavano: segni di amicizia, e di allegria. Differo quegli Augusti, che il proverbio greco insegnava non pigliar tutto, non da tutti, e non in tutti i tempi: onde onesto il riputavano, riguardo a' Giudici: i quali anche nel ricever doni di cose da desinare dovessero pigliar tanto, quantochè si consumasse in pochi giorni (1). Giustiniano proibì ogni dono a' Giudici stipendiati (2): e nella forma del lor giuramen-

(1) *L. solet §. verus de offic. Proconf. L. plebiscito de offic. Proc. Cæsar.*

(2) *Auth. scriptum est exemplar tit. 2. collat. 2. verf. sicut enim curialibus.*

Digitized by Google

mento volle, che giuraſſero con queſte parole: *contentus iis, quæ ſtatutæ ſunt de Fiſco annonis* (1): prudentiſſimo ſtabilimento. Non è conveniente ammollire il cuor del Giudice co'piccioli doni, facilitarlo, ed inſidiarne così la caſtità del ſuo animo. Eduardo Coke gran Giureconſulto dell' Inghilterra emulatore del celeberrimo Verulamio dir ſolea, che il Giudice non debba dare, nè ricever coſa veruna. Neceſſaria ſi è queſta virtuoſa rigidezza per farſi quell' abito, ſenza cui avviene paſſarſi dal poco al molto. La legge Moſaica l' avvertiva (2): e i figli di Samuello Profeta, che la traſcurarono, furon rei, e ſcellerati Giudici (3). Ben diſſe il Principe del-

(1) *Auth. jure ergo tit. 3. collat. 2.*

(2) *Nec accipias munera, quæ etiam excæcant prudentes, & ſubvertant verba juſtorum.* Exod. cap. 23. n. 8.

(3) *Acceperunt munera, perverterunt judicium.* Reg. cap. 8. n. 3.

Digitized by Google

della romana eloquenza, che cosa non v'è santa, o custodita, cui il danajo non possa corrompere, ed espugnare (1). Fra' capitoli di Carlo II. d' Angiò abbiam provveduto, che il Giudice, ed ufficiale comprar nè anche possa giumenti nella Provincia di suo governo. Sembra rigido stabilimento, ma ben considerato nella sua ragione, si conosce e giusto, e prudente.

CAPITOLO III.

Della prudenza del Giudice.

SOno le Virtù l'abito morale di ben fare, appellato da Filosofi con varj nomi, secondo la convenienza de' particolari ufficj; comechè essi abbian tutti general ligame, e rappor-

(1) *Cic. act.* 1. *in Verr.*

Digitized by Google

to alla Giuſtizia (1). Il modo, la ſagacità, ed il regolamento di operare il bene, applicato a' particolari caſi è la pratica delle virtù, e chiamaſi prudenza. Meritamente è ella appellata Regina dell'altre virtù, mentrechè lor preſiede, e regge. Giuſtiniano Giuriſprudenza nomò la ſcienza del diritto (2), ad eſempio di Papiniano, che dinominò le leggi precetti d' uomini prudenti (3). Queſta prudenza, ch'è baſe delle leggi, dee ſedere tutta, e intera nella mente del Giudice, per ben praticarle. Ciocchè è ſcritto nelle leggi è generica norma: la convenienza de' caſi particolari regolata dalla prudenza, vi ritrova per ciaſcuno particolar ragione (4): ed ecco quanto è neceſſaria al Giudi-

(1) Vedi ciocchè ſi è ſcritto nel mio libro della Giuſtizia naturale *lib.* 1. *cap.* 1. *fog.* 4.
(2) *Inſt. de juſt. & jur.* §. 2.
(3) *L.* 1. *de leg. & Senat.*
(4) *L.* 11. 12. *e* 16. *de legib.*

Digitized by Google

dice. Sia egli dotto: integerrimo sia quant' uomo esservi possa, che in quella manchevole, sarà come cieco pilota, avvegnachè saggio di suo mestiere. La prudenza del Giudice ha due stati: uno riguarda il governamento di se stesso: l' altro le cose dell' ufficio. Questi due stati, che sembran divisi per gli loro riflessi, sono in sostanza un solo; e cotanto tra loro inseparabili, che l' un dall' altro discosto rimane tutta inabilitata la prudenza nella morale, e nella pratica. Cicerone in una delle sue epistole scritte a Quinto Pretore dell' Asia molto bene delineò questi due stati di prudenza (1). Io parlerò in pri-

(1) *Sint hæc fundamenta dignitatis tuæ, tua primum integritas, & continentia: deinde omnium qui tecum sunt pudor: delectus in familiaritatibus, parcus, & diligens: familiæ gravis, & constans disciplina. Quid autem erit negotii continere eos, quibus præsis, si te ipse non contineas? Sit summa in jure dicendo severitas, dummodo ea non varietur gratia, sed conserve-*

tur

Digitized by Google

ma, e brievemente degli ufficj della prudenza del Giudice, che lui riguardano; e poscia delle cose particolari della magistratura.

Il Giudice dee comporre virtuosamen-

tur æqualitas. Sed tamen parvi refert abs te ipso jus dici æqualiter, & diligenter, nisi idem ab iis fiet, quibus tu ejus muneris aliquam partem commiseris. Neque enim satis est te ipsum justum esse, & abstinentem, sed omnes ministros imperii tui tales præstare, & sociis nostris & Reipublicæ debes. Constanti fama ad me perlatum est tibi omnium, quibus præes, salutem, liberos, famam, fortunas esse carissimos. Te pecuniæ, te voluptati, te omnium rerum cupiditati sic jam biennium restitere, ut in Asia tam corruptrice provincia nihil te ab summa integritate continentiaque deduxerit. Non sumptu exhauriri; esse quocumque veneris, & publice, & privatim maximam lætitiam, cum Urbs custodem, non tyrannum, domus hospitem, non expilatorem recepisse videatur. Facillimos esse aditus: patere aures tuas querelis omnium: nullius inopiam ac solitudinem, non modo publico accessu ac Tribunali, sed ne domo quidem tua, & cubiculo esse exclusam tuo: toto denique in imperio nihil acerbum esse, nihil crudele, atque omnia plena clementiæ, mansuetudinis, humanitatis.

Digitized by Google

mente se stesso, e poscia maneggiare gli affari del magistrato. Prima di sortir di casa ciascun s'adorna confaccentemente. Nessun cavallo si spigne in giostra senza esserne addestrato. Chiunque esercita pubblicamente meccanica arte, dianzi l' apparò. E pure, molto ben dicea Socrate, cosa miserabile si vede, che solo quei, che seggono a pubblico governamento, ignorano l' arte di comandare, e di ubbidire (1). In una delle greche Repubbliche presedevano al governo, que'soli, che ben regolar sapeano sestessi, e le lor famiglie. Grande argomento è questo di prudente animo: e gran merito per sedere a pubblico governamento. Come potrà avvenire buon costume ne' Cittadini, male essendo quello de' Rettori? E come Giudice vizioso potrà virtuosamente castigare in altrui il suo vizio stesso? E come facendolo, far lo

(1) *Charron, de la sageſſe lib. 3. cap. 17.*

Digitized by Google

poſſa ſenza ingiuria della pubblica ragione, ed onta della univerſale giuſtizia? Tre coſe debba ſchivare per mio avviſo il Giudice per ben comporſi, e non cadere in gravi errori: cioè i doni, il vino, e le femmine. La volontà vien corrotta dalle femmine egualmente che da'doni. Legger non ſi poſſono ſenza raccapriccio le ſcelleratezze pazze del Conſole romano Flaminio fatte per le femmine; per le quali il ſaggio Catone con podeſtà cenſoria il caſsò da' Senatori, e'l notò d'infamia (1). Fu veramente rigoroſo il conſiglio di Severo Cecinna a'tempi di Tiberio, credendo doverſi proibire a' Magiſtrati delle Provincie il condur ſeco le proprie mogli. Avea egli a parer mio delle buone ragioni: comechè dell'altre contrarie ne aveſſe ancora Valerio Meſſalino ſuo oppoſitore (2). Il vino offu-

(1) *Liv. dec. 4. lib. 9. cap. 23.*
(2) *Tacit. ann. lib. 3.*

Digitized by Google

fusca l'intelletto, e rende l'uomo insano (1). Uomo ubbriaco altro non è che bruto. Non fa seggio bella virtù in cuor venale, ed in quel che adora il cieco Dio della stolta gente, cui sol tra l'ozio, e la lascivia umana il vile imperio misura: ed entro capo da vergognoso bacco ebbro, e supito.

Dee il Giudice ben guardarsi da' suoi familiari: questa gente, o l' inducono a far del male, o il fan travedere. Bacon da Verulamio caduto da' suoi alti posti, solea dire a' servidori, mentrechè se gli alzavan dinanzi: sedete pure o miei Padroni, perciocchè le vostre alzate sono state le mie cadute. Non disconviene al Giudice avere degli onesti amici, ma con riserva; e non dee all' intutto esser con essi comunicabile. Cleone eletto Giudi-

(1) Plat. de leg. dial. 2. translat. Ficin. *Vinum vero, ut ferunt multi, ad ultionem hominibus datum est, ut insaniant.*

Digitized by Google

ce, in pubblica assemblea rinunziò i suoi amici, credendogli colla magistratura incompatibili. Pietro Charron lodò questo fatto, che deesi come inumano, e fiero onninamente vituperare. E qual cosa vi è per avventura, che giustamente obbligar possa chiccheſſia a rinunziare l'onesta amicizia, primo vincolo dell'umana vita, e dell'uomo peculiarissimo, e necessario ufficio? Cicerone insegnò, che amico, e Giudice possa esser l'uomo. Giudice dispogliato d'amicizia nelle ingiuste cause dell' amico: ed amico nel concedere da Giudice cose oneste all' amicizia (1).

Tut-

(1) De offic. lib. 3. cap. 5. *At neque contra Rempublicam, neque contra jusjurandum, ac fidem, amici sui causa vir bonus faciet: ne si judex quidem erit de ipso amico. Ponit enim personam amici, cum induit judicis. Tantum dabit amicitiæ, ut veram amici causam esse malit; & ut perorandæ liti tempus, quoad per leges liceat, accommodet. Itaque præclarum a majoribus accepimus morem rogandi judicis, si eum teneremus, quæ salva fide facere possit.*

Digitized by Google

Tutta la vigilanza conviene su la gente ſoggetta, ed eſecutrice. I triſti ſubalterni fan reo anche il loro buon Superiore. Publio Scipione laſciò impunite le ſcelleratezze di Quinto Pleminio commeſſe in Locri, e fu da Fabio Maſſimo maledetto nel Senato, ed accagionato di que' delitti (1).

Pronto e facile debb'eſſere il Giudice ad aſcoltare: di rado ſoffrano dilazione le giudicature ſenza pregiudizio della giuſtizia; ed oltre a ciò diſdegna il pubblico la ſua ritiratezza, e gli è cagione di odio, e di diſpregio. Un ſaggio paragonò i Giudici agli altari, i quali debbon ſempre eſſer paleſi, mentrechè vi ſi preſenton gli afflitti per ſoccorſo, e conſolazione: perciò Mosè ſtabilì i Giudici alle porte delle Città (2). Vuole da chi lor governa la

ſit. Hæc rogatio ad ea pertinet, quæ paulo ante dixi, honeſta amico a judice poſſe concedi.

(1) *Liv. dec. 3. lib. 9. cap. 13.*

(2) *Deut. 16.*

Digitized by Google

la gente ſoggetta anche il ſuo ſacrificio, e giugne a non compatire nè pure la mancanza del tempo, e de' mezzi confaccenti. Povera vecchia chiedeva al Macedone Filippo ſuo giudicato, e arditamente riſpoſe, quando quello le diſſe di non aver tempo per cotali bagattelle, che aveſſe al reame rinunziato (1).

Giammai il Giudice dee prevenirſi di opinioni, prima che libri egualmente le ragioni di ambedue le parti. L'aſcolti egli da ciaſcuna coll' avvedimento di non fiſſarviſi; perchè altrimenti potrà cadere in errori. Prevenuto dalle prime, non ha libera mente di ricever nella lor forza le ſeconde ragioni, e di convenientemente equilibrarle. Sedeva un giorno Aleſſandro il grande a giudizio capitale, ed aſcoltando l'accuſatore, teneva una delle ſue orecchie turata con mano: di-

(1) *Plutarc. apoph.*

Digitized by Google

dimandatone del perchè, rispose che quell' orecchia riserbava intera pel reo (1).

Gli affetti del Giudice debbano essere dominati dalla prudenza. L' arte non dee farlo piegare: perciò gli Ariopagiti proibirono agli Avvocati l'affettuosa commozione (2). Paziente esser dee nell' ascoltar gli Avvocati; ma con grave sagacità, acciò non sia lor dispregevole: e ne reprima le calunnie, e ne tronchi le ciarle. Storcileggi, ch' eternamente cinguetti, disonora la pazienza del Giudice (3). Abbia egli di vantaggio per buona regola di non sempre prevenire gli Avvocati, e far loro da sag-

(1) *Plut. in Alex.*

(2) *Lucian. in Heomat.*

(3) *Circa advocatos patientem esse Proconsulem oportet: sed cum ingenio, ne contemptibilis videatur, nec adeo dissimulare si quos causarum concinnatores, vel redemptores deprehendat*, l.nec quicquam §. ubi de offic. Præsid.

Digitized by Google

ſaggio . Son eſſi meglio di lui inſtrutti in quei caſi particolari , che trattano ; e'l poſſono redarguire d'ignoranza (1).

Cauto eſſer dee il Giudice nel leggere, e ben conſiderare gli ſcritti di ſua firma; perchè traſcurato queſto ufficio accadono allo ſpeſſo degli errori . Nè pigrizia, nè buona fede debba da ciò ritardarlo . Narra Cedreno , che Teodoſio II. Imperadore, per l'imprudenza di ſottoſcriver ſenza leggere fece avvenire de' gravi diſordini ; del che volendolo ravveduto la ſaggia ſua ſorella Pulcheria gli fece firmare un memoriale, in cui chiedevagli per ſerva l' Imperadrice Eudocia. Coſa veramente che le coſtò dipoi la grazia del fratello, e l'abita-

(1) *Qui prius reſpondet quam audiat ſtultum ſe eſſe demonſtrat, & confuſione dignum*. Prov. cap. 18. n. 13.

Digitized by Google

tazion della Corte: cotanto è pericoloso l'avvertire a' Grandi i proprj errori! (1)

Cajo Cassio Censore trasportò in Curia la statua della Dea Concordia, significando che i Giudici concordemente per fin di religione debbon giudicare. Solo amico della verità, e non ancora della sua opinione debb' essere il Giudice. Seguire l' altrui miglior parere, ed uniformarvi il suo richiede alle volte la prudenza del ben giudicare. L' inimicizia, l' emulazione, o altra malnata passione che tra Giudici sia, debbano essi deporla fuora del Tribunale: entro vi si tratta la pubblica ragione, e l' interesse de' Cittadini; e non già sfoghi privati, o viziosi.

La prudenza de' Giudici nelle cose,

(1) *Aures Principum ita formatæ sunt, ut aspera quæ utilia, nec quicquam nisi jucundum ac lætum accipiant.* Tacit. lib. 3. Ist.

Digitized by Google

ſe, che lor ſi propongono a giudicare, riſiede in prima nella ricerca del vero. Tra le queſtioni de' maleficj indaghi il Giudice l' utile, che intervenir vi poſſa, perciocchè queſto n'è di eſſi la cauſa; quando pur non naſcono da iſtantanea occaſione. Lucio Caſſio, che i Romani chiamarono ſapientiſſimo, e giuſto Giudice, ſi regolava così (1).

Per diſcovrire la verità infra l'azioni de' Cittadini, evvi d' uopo degli accuſatori. Conviene allo Stato di averli: conviene a' Giudici di aſcoltarli: ma avvertan queſti a ſaperli ben contenere, ed a caſtigarli nelle falſe accuſe. Il punto è di gran conſeguenza: un poco rallentata la briglia a' delatori, non vi è più in Città, nè pace, nè verità, nè

(1) *Sic vita hominum eſt, ut ad maleficium nemo conetur ſine ſpe, atque emolumento accedere.* Cic. pro ſex. Roſc. Amer.

Digitized by Google

nè giuſtizia. L' ufficio è della peggior gente, e tutto addiviene di male per infallibile conſeguenza, quando queſt' abbia lunga licenza di offendere. Roma gemente ſotto gl' iniqui Ceſari, ne può ſervire d' eſempio: tantochè il buon Tito per darvi rimedio ſterminò i delatori. Fruſtati, e ridotti in ſervitù eran a ſuoi tempi; e così raffrenavanſi le loro iniquità (1). Cicerone con impareggiabil ſagacità inſegnò a' Giudici qual ſia l' ufficio de' delatori, e come eſſi gli debbon trattare (2).

Ogni

(1) Svet. in Tit.

(2) Pro ſex. Roſc. Amer. *Accuſatores eſſe in Civitate utile eſt, ut metu contineatur audacia . . . . . innocens ſi accuſatus ſit abſolvi poteſt, nocens, niſi accuſatus fuerit condemnari non poteſt: utilius eſt autem abſolvi innocentem, quam nocentem cauſam non dicere: anſeribus cibaria publice locantur, & canes aluntur in Capitolio, ut ſignificent, ſi fures ve-*

ne-

Digitized by Google

Ogni atto giudiziario dee prima rispondere alla pubblica utilità, indi alla privata de' Cittadini. Per render giustizia su di un caso particolare si guardi il Giudice d' usar mezzi contrarj al buon costume, ed all' onestà. Così i figli non possono testificare contro il Padre: i Servi contro il Padrone: onde se per avventura accade fatto, che da questi, e non da altri testificar si debba, conviene più tosto rimanerne impuni-

nerint. At fures internoscere non possunt, significant tamen, si qui noctu in Capitolium venerint: & quia id est suspicioſum, tametsi bestiæ sunt, tamen in eam partem potius peccant, quæ est cautior. Quod si luce quoque canes latrent, cum Deos salutatum aliqui venerint, opinor iis crura suffrigantur; quod acres sint etiam tum, cum suspicio nulla sit: simillima est accusatorum ratio: alii vestrum anseres sunt, qui tantummodo clamant, nocere non possunt: alii canes qui & latrare, & mordere possunt: cibaria vobis præberi videmus: vos autem debetis in eos impetum facere qui merentur.

Digitized by Google

nito, che per tali mezzi castigato aprirsi strada a pubblico male. Fu maledetto Tiberio, allora che volendo inquirere contro Libone Druso, comandò che affrancati fossero i suoi servi per valersene di testimonj (1). Avviene lo stesso ne' pubblici esempj di giustizia. Siccome questi sono la prima parte della ragion giudiziaria de' maleficj per utile della civil società: così codesti esempj medesimi esser possono dannosi, mentrechè sieno di cose, cui l'umana natura al male stimola, e commove. Vi son de' fatti straordinariamente vizioſi, che meglior fia l'occultarli, e disperderne il nome, che castigandoli pubblicamente, appararli all'ignoranti. Anco quelle leggi, che proibiscono peccati inusitati, sono imprudenti. Diceva il grand' Aristotile, che mal fa, chi v'intro-

(1) *Tacit. ann. lib.* 2.

Digitized by Google

duce leggi ove vizj non ſono ; perciocchè al corpo ſano velenoſi ſughi i medicamenti migliori ſi fanno (1).

Poichè l' eſempio della pena è la parte maggiore della giuſtizia vindicatrice , non debba eſſere di ſpettacolo curioſo : ma rigido , ſevero , e venerando . Io non ſaprei come ſi poſſa tra noi indurre la vera idea del ſupplicio de'condannati alla morte , ch'è l'eſempio più terribile della giuſtizia, infra cotanto apparato di pietà , e di religione. L'animo umano è capace a mirare dalla contrappoſta parte l'eſſenza delle coſe , qualor le vegga veſtite in minore , o diverſa forma ; e maggiormente ſe così il diſpiacevol ne ſchiva. Non vi fu in Roma uomo non ſolo , ma gentil donzella , che non prendeſſe allegrìa dall'orrido , e beſtial ſpettacolo de' gladiatoto-

(1) *Lib. 3. polit.*

Digitized by Google

tori: anzichè sotto certi feroci Augusti vi furon delle gladiatrici. Gli esempj della giustizia hanno il lor significato co' mezzi confaccenti, ed alla prudenza del Giudice appartiene il ritrovarli. Per la qual cosa si son afflitte anco le bestie, come tra gli Ebrei si uccidevan quelle, con cui l' uomo si contaminasse. In Roma ciascun anno si portava in trionfo un oca, ed appiccato un cane; per significare rimunerata la vigilanza nella prima, perciocchè gridò a' Galli nel Campidoglio: e castigata la trascuraggine nel secondo, perchè allora vi tacque. Scipione Africano fece crucifiggere in Africa molti lioni, che assalivano i suoi Soldati. Ben riflette il dotto, e mio grande amico Domenico Amato (1), che questi

(1) Nelle sue eruditissime giunte alla elegante traduzione della vita privata de' Romani *fog.* 168.

Digitized by Google

esempj inutili non sono per risvegliare tra gli uomini le idee del giusto, e del dovere.

L' indagare la verità per lo mezzo delle testimonianze altrui è la più difficil parte della prudenza del Giudice. Publio Scipione Africano avendo in Ispagna espugnata Cartagine nuova, surse grave contesa pel premio della corona murale tra 'l Centurione Trebellio, e l'ufficial di mare Digizio. Scipione avea destinato tre Ufficiali all' informazione, per sapere chi de' due contendenti avesse prima scalate le mura. Cajo Lelio suo celeberrimo ammiraglio lo sconsigliò di tal risoluzione, quasichè impossibile fosse manifestarsi la verità per lo mezzo de'testimonj (1).

S.Ago-

(1) Liv. dec. 3. lib. 6. cap. 36. *Stare*, dicea Lelio a Scipione, *hinc legionarios milites, hinc classicos per omnes Deos paratos jurare magis quæ velint, quam quæ sciant vera esse, & abstringere perjurio non se solum, suumque caput, sed*

S. Agoſtino numerava tra le umane miſerie l' ignoranza della verità nelle queſtioni del Foro. Ivi, dicea il grand' uomo, ſi tormenta l' innocente, perchè ſi vuole caſtigare il reo: ſi aſſolve il reo, perchè innocente ſi eſtima: e ſi caſtiga l'innocente, perchè reo apparir lo faranno i tormenti (1). Veracemente ſcriſſe Boccacci, che non di rado la cieca ſeverità delle leggi, e de' retto-

ſed ſigna militaria, & aquilas ſacramentique religionem.

(1) De civ. Dei lib. 9. cap. 6. *In his tenebris vitæ ſocialis*, ſoggiunſe egli, *ſedebit judex ille ſapiens, an non ſedebit? ſedebit plane; conſtringit enim eum, & ad hoc officium pertrahit humana ſocietas, quem deſerere nefas ducit. Hoc enim nefas eſſe non ducit, quod teſtes innocentes in cauſis torquentur alienis . . . Hæc tot, & tanta mala non deputat eſſe peccata: non enim hæc facit ſapiens Judex nocendi voluntate, ſed neceſſitate neſciendi: & tamen quia cogit humana ſocietas, neceſſitate etiam judicandi. Hæc eſt ergo quam dicimus miſeria certe hominis, & ſi non malitia ſapientis.*

Digitized by Google

ri, i quali assai volte quasi sollecciti investigatori del vero incrudelendo, fanno il falso provare; e se ministri dicono della giustizia, e di Dio, dove sono della iniquità, e del diavolo esecutori (1). Necessario è il rigore, ma che non degeneri in crudeltà; perciocchè se nel rigor prudente si fallisce, colpa è sola della fiacchezza umana: e tra i due estremi, della fierezza, e dell'umanità, ciascun uomo dee seguire la docilità di sua natura, e non già la selvaggia ferocia de'bruti. Ben disse Bacone, che se vien permesso al Giudice di sembrar uomo, e di mostrarsi un poco debole, debba esserlo certamente in favore della pietà. La prudenza dunque del Giudice ne' gravi affari è di rintracciare la verità delle cose nella lor convenienza. In Roma i fratelli Clelj furon assoluti dall'accusato

(1) Nella novella di Teodaldo.

Digitized by Google

to patricidio, comechè molti contrarj indizj n' aveſſero, ſol perchè la ſteſſa notte ſi ritrovarono a placidamente dormire: non eſſendo veriſimile, che far lo poteſſero dopo di sì orrendo, e beſtial misfatto (1). Tutti ſanno il gran giudicio di Salomone, il quale diſcovrì la vera madre del contraſtato fanciullo con ordinarne la partizione. L' Imperador Claudio comandò maritarſi una donna, con colui, ch'ella negava eſſerle figlio, e così l'obbligò ad accettarlo per tale (2). Galba per diſcoprire il Padrone di un cavallo lo fece condurre bendato al ſolito beveratojo, e ſtandovi preſent'i pretenſori a colui il fece dare, al quale tolta la benda liberamente ne andò (3). Ingegnoſi ritrovati ſon coteſti, per cui la verità na-

(1) *Cic. pro Sexto Roſcio Amer. Valer. maſſ. lib. 8. de judic. pub.*

(2) *Svet. in Claud. cap. 15.*

(3) *Svet. in Galba.*

Digitized by Google

turalmente si fa vedere; onde più che a' detti de' testimonj il Giudice vi può riposare. L'onestà de' testimonj fa peso alla prudenza di chi dee giudicare, e non già il numero di loro (1). Il Filosofo Favorino consigliava Gellio a decider contr'ad un uomo di mala fede, che suo debito negava; quantunque altre pruove non avesse, che la dimanda di onesta persona (2).

Dall'esempio delle simili cose ben giudicate si muove alle volte la prudenza del Giudice. La spessa pratica di ciocchè utile, ed onesto sia, si forma anche in legge col nome di consuetudine. Ma dee il Giudice esser molto cauto a questo proposito, mentrechè quasi sempre son dissomiglianti tra loro i fat-

(1) *Non enim ad multitudinem respici oportet, sed ad sinceram testimoniorum fidem, & testimonia, quibus potius lux veritatis adsistit.* l. 21. §. si testes de jur. & fact. ign.

(2) *Gell.* 14. *cap.* 2.

Digitized by Google

i fatti. Grande abuſo ſi fa nel Foro di coteſti eſempj allegati a faſcio, e ſenza ſquittinio. S.Cipriano ne redarguiſce la malizia degli Avvocati (1). L'imperador Giuſtiniano ordinò (2), che i Giudici all' intutto non ſeguiſſero gli eſempj de'giudicati, perciocchè poſſono eſſer fallaci (3).

Alla prudenza del Giudice ſpetta ancora il caſtigar poco, e 'l perſuader molto ne' delitti commeſſi da moltitudine; altrimenti ſi urta in duri ſcogli. Chi ſa di politica, intende quali ſieno queſti ſcogli. Cajo Me-

(1) Lib. de Sing. Cleric. *Callidi argumentatores*, ſcrive egli, *& juriſperiti fallaces, dum cupiunt prævaricari controverſias, actioneſque cauſarum etiam reipſa jura tranſvertunt; & cum nolunt coerceri competentibus juſſionibus legum, ad illudendos judices, inconvenientibus exemplis veluti ſimiles juris conjecturas obiiciunt.*

(2) *L. nemo* 13. *C. de ſent.*

(3) *Nam vix ulla exempla per omnia conveniunt: vix ulla ſunt, quæ non claudicant;* diſſe Cujac. nella d.lege.

Digitized by Google

Menio Pretore della Sardegna avea condannati tremila uomini per veneficj: il Senato gli comandò di continuare il ſuo rigore, ma egli riſpoſe, che o dovea ceſſarlo, o dipartirſi dalla Provincia (1).

CAPITOLO IV.

Della Giuſtizia del Giudice.

LA parola Giudice ſignifica la ſua eſſenza di giuſtizia, e di verità. Gli Egiziani uſavano appendere al collo del maggior Giudice l' immagine della verità, la quale tenea poſcia converſa in faccia a colui, che ottenea favorevol giudicazione. Con gli occhi bendati dipinſero gli antichi uomini la Giuſtizia: e co' bendati occhi dee il Giudice giudicare: ſenza vedere, potenza, o baſ-

(1) Liv.

Digitized by Google

bassezza: nè ricchezza, o povertà (1). Diceano i Greci, che Radamanto formidabil Giudice dell' Inferno non ricercava qual fosse l'uomo, o da chi nato; ma solo se buona, o rea la sua vita (2).

Alla Giustizia del Giudice appartiene non solo prestamente sentenziar di ragione, ma prevenire i mali, e diminuir le liti. Il proibire il male è d'utile allo Stato, il castigarlo di necessità. Infelice necessità, che accoppia al male dell' azione quello della passione, ambedue di ferita al corpo civile. E pure a questo lor nobile, e giusto ufficio, chi Giudice vi attende? *senza dubbio*, disse il politico Boccalini (3), *anco per termi-*

(1) Levit. cap. 19. n. 15. *non facies quod iniquum est, nec injuste judicabis: non consideres personam pauperis: nec honores vultum potentis: juste judica proximo tuo.*

(2) Plat. in gorg.

(3) Al *lib.* 1. delle storie di Tacito.

Digitized by Google

mine di legge ordinaria, quei che poſſono impedire un delitto, e lo laſciano commettere, ſono di eſſo colpevoli; ed allora maggiormente, che per lo carico, che hanno ſon obbligati d' impedirlo: di modochè, ſe quei Miniſtri, Governadori, e Magiſtrati, che hanno il carico dal Principe, veggano commettere qualche inconveniente, e non cercano con ogni loro potere d' impedirlo, o di caſtigarlo, fanno proprj gli eccesſi altrui. Inconvenienti ſono le lunghezie, e quello, che oggidì ſi appella governo di cauſe. Inconvenienti l'aſcoltare azioni ingiuſte. Il laſciar correre certi piccioli mali. Il non correggere il mal coſtume. Il non permettere, o proteggere ciocchè ridonda in bene. Il non caſtigare le calunnie. E tanti, e tanti altri, a' quali ſe avvertiſſero da ſe medeſimi i Giudici, allorchè avvertir vi poſſono, darebbero riparo a quei graviſſimi ſconcerti, che poſcia debbon caſtigare a' danni

Digitized by Google

ni dello Stato, e de' miseri Cittadini. Le leggi civili, e le leggi della virtù formano due separati imperj: le medesime camminano allo spesso unite, ma fino ad un certo segno. Quelle impongono ciò ch'è d'utile allo Stato, e proibiscono assolutamente i delitti: queste voglion tutto ciò ch'è di buono, e di perfetto morale (1). Il Giudice comechè abbia la sua giurisdizione nell'imperio delle leggi civili, e per quella sia obbligato; non perciò non è tenuto a proccurare il bene morale, e le virtù tra l' azioni de'Cittadini co' mezzi più confaccenti. Non s'inganni egli per sua ventura, perciocchè vi è obbligato perfettamente, e Dio n'esige il conto, come da colui, al quale depositò il sacro pegno della giustizia: virtù, che in se stessa contiene tutte le restan-

(1) Barbeirac discorso su la permissione delle leggi.

Digitized by Google

ſtanti, e 'l ſommo della morale perfezione.

La Giuſtizia vendicatrice, ha per oggetti la pubblica difeſa, l'emenda del reo, ed il rifacimento dell' offeſo. L' umana natura è di tal tempera, che da un male paſſa velocemente all' altro peggiore, mentrechè non ſia arreſtata da paſſion che la punge, l'impediſce, e la ravvede. Per la qual coſa dee il Giudice tener chiuſe l' orecchie a' lamenti de' rei, e contra loro i caſtighi ſecondo le leggi diſpenſare: perciocchè quegli ſteſſi in prima ne ſentiran poſcia il giovamento. Da' ſucchi amari della Giuſtizia ricevon ſalute i traviati: *nocet, quiſquis pepercit malis; invitat culpam qui peccatum præterit* (1). Senza fallo le colpe ſeconde ſon di quel Giudice, che le prime non caſtigò.

Il

(1) *P. Sir.*

Digitized by Google

Il fine delle leggi civili è la salute del Popolo, e l'onestà morale: cotal fine dee il Giudice animarlo con la pratica. Questo è l'unica interpretazion loro, e tutto ciò che ad esso fine è sconvenevole, non è delle leggi, quantunque vi paja di esservi. Non le parole, ma la mente e la forza delle leggi dee saperne il Giureconsulto: *scire leges*, disse Celso, *non est verba earum tenere, sed vim ac potestatem* (1). I Storcileggi o si attaccano alle parole, o ne cavillano l' intenzione. La legge Emilia determinava il tempo della censura in diciotto mesi: Appio Claudio non volendola deporre rispondeva al Tribuno Sempronio, che quell' avea obbligati i Censori di allora, e non già i seguenti (2). Le antiche leggi suntuarie, allorachè da Augusto furon rinno-

(1) *L. 16. de legib.*
(2) *Liv. dec. 1. lib. 9. cap. 24.*

Digitized by Google

novellate, e ſpecialmente per le cene, Cicerone diſſe come da'Romani ſi ſchernivano. Eſſe niente parlavano delle frutta, e dell'erbe: i goloſi sì apparecchiavanle, ed acconciavanle con tanta ſpeſa, che Cicerone ſteſſo ſervitone di molti meſſi nella cena di Lentulo Spintero, ne rimaſe ingannato, e vi perdè ſua temperanza (1). Il Giudice non debb'eſſer ligato alle parole, ma al fine delle leggi; perciocchè sì le larghe, e lontane interpretazioni, come le ſecchiſſime eſecuzioni di eſſe, ſon dannevoli, ed ingiuſte.

Proibire lo ſcialacquamento de'beni alla gente malaccorta è ufficio di Giuſtizia (2). I Romani, che ben ſapevano l'ar-

(1) Vedi ciocchè ne ſcriſſe nella ſua epiſt. a Gallo.

(2) *Recept. ſent. lib.* 3. *tit.* 5. *recept. ſent.* diceva Paolo Giureconſulto, *quando tua bona paterna, avitaque, nequitia tua diſperdis, liberoſque tuos ad egeſtatem perducis, ob eam rem tibi ea re, commercioque interdico.*

Digitized by Google

l'arte del governo non permettevano ſpendere il ſuo ſenza alcun ritegno al vizioſo, ed all' ignorante; e vi fecero delle prudentiſſime leggi (1). Nello Stato neſſuno è il padrone di far quell'uſo, che gli piaccia di ſuo patrimonio. L' alto dominio delle coſe è della pubblica poteſtà; la quale dee permetterne ſolo quello che oneſto ſia. Imperciocchè dallo ſcialacquo de' beni avvengano, il disfacimento delle famiglie, le malvage azioni, e la perdita de' begl' ingegni nelle miſerie impoveriti. Non di rado ſi eſtinguono i più chiari lumi dello Stato per difetto di alimento: *haud facile emergunt, quorum virtutibus obſtat res anguſta domi*. La gran famiglia Ortenſia neſſun altro de' ſuoi illuſtri perſonaggi diede a Roma, allorachè cadde nell'amaritudi-

E ne

(1) *Ut quemadmodum noſtro more male rem gerentibus paternis bonis interdici ſolet*. Cic. de Senect.

ne di povertà: per la qual cosa Tiberio ne fu di crudele invidia accagionato (1). Ben disse il saggio Casa, che cosa pazza sia la ricchezza; ma pur fortunata, e avventurosa (2).

Io non dubito punto porre tra' doveri della Giustizia del Giudice non solo il valersi degli uomini più virtuosi, ma di ricercargli: di sapere il merito di chi professa la legale facoltà, e sollevarlo tra plebe di gente audace, indotta, e viziosa. Se questa parte negletta non fosse, oh di quanti disordini mancherebbero i Tribunali: i quali non profani mercati, o vili teatri di passeggiere imposture, ma sacri tempj della Giustizia, e chiarissimi campi di altre belle virtù in fatti essi sono. Il sistema di un corpo civile ben formato è quello di aver buone le parti che 'l formano

(1) Tacit. *ann. lib.* 2.
(2) Trattato degli *uffic. comun.*

Digitized by Google

no : corpo civile è il Tribunale, e sì augusto, che alla sua forza regge lo Stato. Le parti, che lo compongono sono i Giudici da rettori; i Subalterni da esecutori; e gli Avvocati da difensori. I Giudici, che reggono, come potranno per avventura regger bene senza il concorso di quest'altri? E come questi potranno ben concorrervi, se d'ogni virtù disarmati? Sono i Tribunali quei cespugli spinosi, come disse Bacone, da' quali le pecore per gli lupi rifuggite, non escan mai senza lasciarvi gran parte della lor lana: ma se per avventura Pastori diligenti vi pongon cura a distrigarnele, men dilaniate, e trafitte senza dubbio ne sortiranno. Da tali mal tollerati disordini avvien dipoi per opposta corruzione, che l'onesto Avvocato, cui disdegna contaminar suo onore tra gli usati raggiri; rimane egli nello spineto, scarso di negozj, e da' Clienti uc-

Digitized by Google

cellato. Rifletta dunque a queſta verità colui, che gli appartien di riflettervi, e vedrà ne' fatti quel ſuo obbligo di Giuſtizia, che io dico; e zelo per Dio ne prenda, ed intereſſe.

Non dee ſoſpendere il Giudice ſua ſentenza di legge, perchè gravoſa ſia in qualche caſo particolare, quando riſponda al pubblico comodo; ma allorachè a queſto ne diſconviene. Le leggi civili conſultano il comun bene, ma non ſono l'unica regola della vita de' Cittadini (1). Le regole ſon generali, e le leggi particolari: quelle dirigono, e queſte comandano. Le regole ſervon di buſſola, e le leggi di compaſſo (2). Queſte regole, ſono la ragion natura-

(1) Liv. dec. 4. lib. 4. cap. 1. *Nulla lex fatis commoda omnibus eſt. Id modo quæritur ſi majori parti, & in ſumma prodeſt*: diſſe nel romano Senato Porcio Catone.

(2) Bacone ſopra le leggi ec.

Digitized by Google

rale, e 'l giusto sistema dello Stato; perciò se ad essi la civil legge ripugna, è irragionevole; se vi consente, è buona; quantunque a particolar caso ineguale. L'equabilità universale comprende tutti i casi particolari, e rende eguale l'ineguaglianza privata confondendola colla pubblica.

Ricercano i Dottori se 'l Giudice decider debba secondo l' altrui testimonianza, ovvero della propria coscienza, quando sieno opposte in cose di fisica verità. Se la giudicazione è di tal natura, che debba dipender da' testimonj, ed essi sono contrarj a quella verità, di cui n'è certo il Giudice; come se per avventura vegga uccidere un uomo, e l' uccisore non esser quello che i testimonj affermano: colui certamente condannar non dee, comechè reo di già convinto. Peccherebbe il Giudice contro la Giustizia, la quale nasce dalla verità

Digitized by Google

delle cose: e questa verità, che determina l'animo a giudicare, nasce in prima da' proprj sensi, men fallibili dell' altrui testimonianze. Per la qual cosa ottimo sarà in tal caso l' astenersi dal giudicare. Se poi la question dipende da visibili pruove, come avviene nelle liti di confini, fabbriche, e servitù, decide il Giudice secondo l' apparente verità, senza impacciarsi tra' contrarj detti di altre persone (1).

Al mancamento de' litiganti, e de' lor difensori suppliſce il Giudice nel gius (2). Il pubblico ufficio l' obbliga a dispensar Giustizia, e per ben dispensarla l'obbliga ancora a doverla rintracciare per ogni verso.

CA-

(1) *L. si irruptione §. ad officium ff. fin. reg.*
(2) *L. 2. C. ut quæ des. advocat.*

Digitized by Google

CAPITOLO V.

Della Fortezza del Giudice.

LA fortezza è baſe de' Giudici. Poſti affronte della Giuſtizia, alla ſua viſta gli ferma la ſola fortezza, ed a qualunque violentiſſimo moto l'animo a non torcer dal retto gli raſſicura. E' dunque per legge di eſſenza la fortezza ne' Giudici, e chi forte non è, eſſenzialmente Giudice eſſer non può. *Noli quærere fieri Judex, niſi valeas virtute irrumpere iniquitates*. L'amore, il timore, e l'ambizione ſono gli ſcogli fatali, infra quali ſuol naufragare la giuſtizia. Contro di eſſi dee urtare, forte, imperturbabile, e diſprezzante il Giudice. Ai comandi de' Superiori dee in prima por mente con prudenza, e verità; e non ciecamente per qualunque illecito fine ubbidire. Saggio

Digitized by Google

autore (1) diede buona norma ſu di queſto gran punto. Egli diſſe, che a quei comandi, che ſono giuſti, o indifferenti, comechè commeſſi al ſuo eſame, debba il Giudice toſto ubbidire. Ad altri di ſola eſecuzione; s'eſſi ſien derogatorj del gius civile, e vengon dalla Suprema podeſtà, anche ubbidir debba, per eſſer di diritto della Sovranità. Se poi ſien contrarj ad eſſo gius, e ſenza derogatoria clauſola; ovvero oppoſti al pubblico bene, o malamente impetrati, o falſamente, o per ſorpreſa, debba il Giudice ſoſpenderne l'eſecuzione: far delle rimoſtranze; dilucidare la verità, e dipoi ſe altro far non può, ubbidire. Coſtantino il Grande riſpoſe a Barberio Pompejano primo conſolare della noſtra Campagna, che i Magiſtrati non doveano eſeguire gl'

(1) Chiarron *de la Sageſſe lib.* 3. *cap.* 17.

Digitized by Google

gl' Imperiali reſcritti, ſenza prima conoſcerne la verità della dimanda (1): legge, che fu imitata da' Pontefici ne' lor decretali (2). E ſe finalmente i comandi ſien contrarj alla legge divina, o della natura, non debba affatto il Giudice ubbidire, ma più toſto il ſuo ufficio rinunziare.

Piaghe mortali fanno allo Stato i Giudici adulatori, e della grazia de' potenti ambizioſi. Sanno i dotti quanto male ſoffrì la miſera Italia dall'adulazioni di Martino Giureconſulto fatte a Federico Barbaroſſa, contra di cui anche poſcia ridondarono. E da quelle di Guarniero di Bologna, Irnerio altrimenti detto, ad Arrigo IV. autorizzanti lo ſciſma di Burdino, pure in danno di quel Principe ritornate. Si guardi il Giudice di luſingare l' in-

(1) *L. 4. C. Theod. de diverſ. reſcript.*
(2) *Cap. de cætero 5. extr. ſent.*

Digitized by Google

ingiusta ambizion del potente : e si guardi per giustizia, e per politica: mentrecchè o quegli apre dipoi gli occhi della mente, e gli dispiaccia il mal commesso : o finger dee di nulla saperne, egli in fine sarà la rea vittima, o dell' odio, o della vendetta. Pisone si vuol che a Tiberio ubbidisse avvelenando Germanico : e da Tiberio stesso ostinatamente abbandonato si vide, allorachè questi stimò che far lo dovesse (1). Riflette il politico Boccalini (2), che sempre a' danni de' Ministri riescon l' esecuzioni degl' ingiusti comandi. Roberto da Bari Protonotario del nostro Carlo I. d' Angiò, quell' iniquo Ministro, che condannò alla morte l' infelice Corradino, n' ebbe in regalo una micidial stoccata dal genero del Re, chia-

(1) Tacit. *lib.* 3. *ann.*
(2) Su 'l 1. *lib.* della *stor.* di Tacit.

Digitized by Google

chiamato Roberto, figlio del Conte di Fiandra: dicendo, che a cotanto vile uomo lecito non era trattar così quel grande, e gentil Signore: cosa che Carlo la fece passare con tutta l'indifferenza (1). Il Gran Teodorico primo Re de' Goti d' Italia, comechè Arriano, fece troncare il capo ad un suo Ministro, che per adularlo da cattolico ch'egli era, Arriano si dichiarò: dicendo il saggio Principe, che l' infedele a Dio, fedele al suo Re esser non possa giammai. I giusti Ministri comechè avvenga loro di essere in qualche occasione odiati, sono però da quei medesimi, che l' odiano in pregio, ed ammirazione; e non di rado anche cari, ed amati, quando ad essi ne venga il buon consiglio. Ma se i Giudici nel cammin della Giustizia incontrar dovessero la morte, pun-

(1) Gio. Vill. *lib. 7. cap. 29.*

Digitized by Google

punto perciò torcerlo non debbano. Comanda Iddio, che colui ſolo ſi tema, che non il corpo ſoltanto uccida, ma con il corpo l' anim' ancora. Marco Coccejo Nerva Giureconſulto, sì arſe di zelo, che vedendo correre inimico tempo alla Giuſtizia, dall'ippocrita Tiberio ſolo adoperata per maſchera di ſue ſcelleratezze, che ſi ucciſe col non mangiare. Il gran Papiniano ſoffrì la morte per la Giuſtizia, e ſimile ad eſſo Tommaſo Moro nell' Inghilterra. Benevolo primo Cancelliere della Imperadrice Giuſtina rinunziò il ſuo poſto per non ſoſcrivere l' editto di libertà dell' Arrianeſmo: e Mercurio Gattinara più toſto ſoggiacer volle all'ira dell'Imperador Carlo V. ſuo Padrone, che approvare l' accordo fatto col Re franzeſe Franceſco I., credendolo indoveroſo, e pregiudiciale al Regno. Così eſſendo i Miniſtri della Giuſtizia, ſono utili allo

Sta-

Digitized by Google

Stato, cari a Dio, e da tutti gli uomini ſommiſſimamente amati.

La troppo docilità, e la fiacchezza ſono egualmente dannoſe ne' Giudici, che la volontà perverſa, e l'intelletto inſano. Colui, che laſcia correr tutte le dimande ſenza alcun niego ſarebbe peſſimo Giudice: come quello ancora, che in vece di ſalutarmente affliggere i rei co'giuſti caſtighi, abbia più voglia di compiangerli, con tenero, ed irriſoluto cuore. Allorachè lo Spirito di Dio diſſe al Giudice NON AVER MISERICORDIA GIUDICANDO, non ſignificò certamente, che'l ſuo petto debba eſſer di ſanta pietà diſpogliato; ma che ſua fortezza non declini per altrui compaſſione. Corpo politico è lo Stato; patiſce anch' egli come il corpo umano, molti, e gravi politici mali. Suo Medico è il Giudice. Se queſto per avventura non curaſſe le membra inferme co' medicamenti confaccenti; e

Digitized by Google

col ferro, e col fuoco, mentrechè neceſſario ſia; ultimamente per ragion di ſiſtema, con falſa pietà l' ucciderebbe.

La fortezza del Giudice è ancora nel ſuo giuſto contegno, e nella cuſtodia di quella riverenza, che gli ſpetta. Grandemente fu in Roma lodato l' Edile Gneo Flavio Annio, il quale viſitando il ſuo collega infermo; giovani nobili che v' eran preſenti non curando farlo ſeder tra loro, egli tutto diſprezzante recar ſi fece la ſedia curule, ſu della quale a ſeder poſtoſi, a que' dimoſtrò la ſua miglior condizione (1). Molto vale alla ragion dell' ufficio ſaperne il Giudice ſoſtenere la dignità. Queſta parte fu sì riputata in Roma, che ſotto Tiberio ſi proibì a' Giudici l' entrare in caſa degl' Iſtrioni (2): e l'Imperador Teo-

(1) Gell. *lib. 6. cap.* 11.
(2) Tacit. *lib.* 1. *ann.*

Digitized by Google

Teodosio vietò loro gli spettacoli popolari. Il Giureconsulto Callistrato insegnò a' Giudici il giusto contegno, per cui render si possono rispettabili, e non gravosi (1). La troppo familiarità rende dispregevoli i Personaggi di dignità. I Re di Numidia non s' inchinaron giammai ad abbracciare chicchessia (2). Dee dunque il Giudice procurare, che la facilità non gli diminuisca l'autorità, nè la severità l'amore. Così scris-

(1) *L. 19. ff. de offic. Præsid., Observandum est jus reddenti, ut in adeundo quidem facilem se se præbeat, sed contemni se non patiatur: unde mandatis adijcitur, ne Præsides provinciarum in ulteriorem familiaritatem provinciales admittant: nam ex conversatione æquali, contemptio dignitatis nascitur. Sed & in cognoscendo, neque excandescere adversus eos, quos malos putat: neque precibus calamitosorum illacrimari oportet: id enim non est constantis, & recti judicis, cujus animi motu vultus detegit: & summatim ita jus reddere debet, ut authoritatem dignitatis ingenio suo augeat.*

(2) Valer. *lib. 2. cap. 6. §. 17.*

Digitized by Google

ſcriſſe Tacito di Agricola : *Nec illi, quod eſt rariſſimum, aut facilitas auctoritatem, aut ſeveritas amorem diminuit.* Io non dico già di quella maſchile familiarità praticata dagli uomini virtuoſi ſicuri di lor merito, la quale ſerve ad ingenerar per eſſi maggiormente la ſtima, e l'amore. Coloro per infelice neceſſità debbon eſſere rari, inviſibili, e mutoli; cui vogliono farſi credere da più di quel che ſono. Parla, dicea il Savio, acciocchè io ti conoſca; onde quei parlar non debbano a'quali non conviene l'eſſere conoſciuti (1).

CA-

(1) Bynkershoek obſerv. Jur. Rom. lib. 1. cap. 14. *At vero qui ſapiunt, & ſe ſibi priores probarunt, non habent quod a familiaritate, & contemptu metuant: hi enim, quo magis innoteſcunt, eo pluris quoque fiunt*, nec virtuti periculum eſt, ne admota oculis re vileſcat, verba ſunt Senecæ. *Hi dignitatis ſuæ ſecuri, familiaritate ſuæ ſe ſe extollunt, & ſimul efficiunt, ne aliorum in dignitatem nimis videantur ſpernere.*

Digitized by Google

CAPITOLO VI.

Della Temperanza del Giudice.

LA Temperanza del Giudice ha due oggetti, il Giudice medesimo, e le cose che giudica. Quell' oggetto che riguarda il Giudice, si chiama temperanza: l'altro delle cose, equità. Il primo tempera ne' Giudici le lor passioni, cagioni ad essi di gravissimi mali; perciocchè debbano pesar la ragione senza menomo irritamento, da potergli far travedere, o trasentire. Prima regola dunque è per loro non risolver giammai, allorachè assaliti si veggono dalla collera; acciocchè quel che la ragion vuole non sia vinto dal regnante furore. Un Filosofo greco insegnò ad Augusto, che quando si sentiva adirato, e venir doveva a risoluzioni, avesse allora recitate le lettere dell'abbiccì.

Digitized by Google

A'tempi di Tiberio vi fu Senatoconsulto, con cui si proibì l'esecuzione de'decreti del Senato contro la vita de'rei prima di dieci giorni.(1) Teodosio il grande l'estese a 30. se pur non fu Graziano, come voglion alcuni eruditi. La ragione di tali stabilimenti fu prudentissima: col tempo meglio si riflette, ed il caldo cagione di trasporti, che suol nascere anche dal zelo della pubblica vendetta, si rattempera, e 'l segue l'indifferente consiglio. Il Giudice da soperchio zelo sospinto difficile non è, che dalla ragionevol via inavvedutamente trabocchi. La carnificina de' Cittadini di Salonichi cotanto rimproverata da S.Ambrogio al detto Augusto Teodosio, nacque dalla pronta esecuzione di un suo furibondo comandamento. Anco l'iratamente proverbiare qualsisia uom criminoso e di per-

(1) *Tacit. ann. lib.* 3.

perduta ſperanza, è a'Giudici diſconvenevole. Al vedere Giudice ſtizzito, e niquitoſo, che verbo a verbo ſi riaccende d' ira contro rei: ciaſcun direbbbe, che sfoga egli ſue paſſioni, e non già che vendica i torti altrui, e la pubblica ragion cuſtodiſce. *Omnia autem animadverſio*, diſſe Cicerone, *& caſtigatio contumelia vacare debet: neque referri ad utilitatem ejus, qui punit aliquem aut verbis caſtigat, ſed ad Reipublicæ commodum* (1). Prender dura queſtion de' delitti è del Giudice ſaggio: ma ſe alle volte ſevero eſſer dee, giammai però crudele: ſempre forte, e non mai feroce: zelante, ma non furibondo.

La temperanza nel giudicare ſi appella equità. Queſta è la ragion naturale, la quale in ogni caſo ſegue il buono, e fugge il male nella maniera più confaccente alle par-

(1) *De offic. 1. n. 88.*

Digitized by Google

ticolari circoſtanze di ciaſcuno. L'equità non è lo ſteſſo, che l'indulgenza, ma l'economia delle leggi, che tempera la ragion ſcritta colla naturale. Non ſi confondi dunque l'equità coll' indulgenza, nè ſi creda, ch'ella ſempre diminuiſca il rigor delle leggi; perciocchè non di rado l' agumenta ſecondo gli accidenti. La ſua definizione è queſta: *univerſale proporzione correttrice di ciò che mancan le leggi particolari* (1). L'equità ſpetta al Giudice: l' indulgenza al Principe, o a' ſupremi Magiſtrati di legislatoria facoltà. L'equità dichiara non eſſervi obbligazion di legge: l' indulgenza l' obbligazion toglie (2). Que-

(1) Grot. de æquit. *Cum autem æquitas frequentiſſime circa leges pœnales verſetur, falluntur qui putant leges ſemper in æquitate corrigi, ut pœna minuatur, cum etiam æquitate intendi illæ poſſint; ut ſi lex ſit de homicidii præſcriptione poſt vicennium, excipiemus parricidium, & augebuntur legum ſupplicia ob circumſtantias delictum gravantes, aut quia delictis graſſantibus ſeveriori exemplo opus eſt.*

(2) Grot. de Indulgent.

Digitized by Google

Queſta equità è viſibile alla prudenza, e deriva dal giuſto raziocinio. L'Imperador Coſtantino comandò a' Giudici d' oſſervar prima la Giuſtizia, e l' equità, e poſcia la ragion ſtretta delle leggi (1). I Dottori diſſero, che ciò ſi debba intendere dell' equità ſcritta. Nacque in eſſi queſt' errore, dal leggerſi nella detta legge equità ſcritta: ma tali parole ſi credon giunte, giacchè mancano in parecchi eſemplari (2). L' equità quando ſcritta ſia ſi trasforma nelle ſpecie, e ne' nomi delle leggi; onde parlandoſi di equità, intender ſi dee del gius non ſcritto, ch'è la natural ragione. Chi manca nell' intelligenza dell' equità, o ſia nella economia delle leggi, non cerchi per ſua ventura d'eſſer Giudice; ſarà ſempre peſſimo, comechè one-

(1) *L. placuit C. de judic.*

(2) Vedi Ant. Agoſt. lib. 4. emend. ca. 8., e la chioſa di *d. l.*

Digitized by Google

ſtiſſimo ſia, e colmo di zelo, e di letteratura.

Quantunque l' equità riſiede nella prudenza, ha nondimeno certe regole, che ſervir poſſono di norma ne' caſi particolari: v. g. Il Giudice de' maleficj ne' gravi delitti ove s' intereſſa il pubblico eſempio irrigidir ſi dee, e non dipartirſi da' legali ſtabilimenti. Nelle colpe minori, nelle quali la fiacchezza umana con maggior facilità vi cade; e che nè il caſtigo, nè il rifacimento ſia di gran peſo, debb' eſſere umano: conſiderare la minor malizia, o la traſcurataggine, e tutto adattare a beneficio del reo. Le picciole colpe ſi peſano con ſtadera di mugnajo, e non colla bilancia dell' orafo: e non così le prime colpe ſi caſtigano in chi le commette, come quelle in coloro, che ſono nel male anticati (1). Se ogni pec-

(1) *L. reſpiciendum de pœnis: plane*, diſſe Marcello, *in levioribus cauſis proniores ad le-*

peccato rigidamente si avesse a castigare, l'uman genere sarebbe infeliciſſimo, ed a Giudici mancherebbero i mezzi ed il tempo da farlo (1).

Quei delitti a' quali dar si può rimedio senza contumelia di coloro, che gli commettono; vuole l' equità, che così far si debba: e le pene delle leggi eseguirsi in altre forme. Qual giustizia sarebbe per avventura se per castigare un adultero s' infamasse nobil famiglia, o principesca, o sacrato luogo? Le leggi voglion pubblico il castigo: l' equità con que' mezzi, che sien confaccenti all'utile, ed all'onesto, applicati al maggior interesse dello Stato infra casi particolari. A' tempi di Claudio purgar si dovea il Senato

lenitatem judices esse debent: in gravioribus pœnis severitatem legum cum aliquo temperamento benignitatis subsequi.

(1) *Si quoties peccant homines, sua fulmina mittat*
Juppiter, exiguo tempore inermis erit.

Digitized by Google

di molti non degni di ſedervi : per farlo, i Cenſori notar doveano in ciaſcuno i difetti, ed i vizj: ma molto fu lodata l'economia dell'Imperadore; il quale avendo ordinato, che poteſſe ogni Senatore da ſe dimandare ſua dimiſſione, chi temeva il cenſorio giudizio, così ſchivar ne potea l'infamia : ed in tal guiſa ſi otteneva il fine della legge, ſenza denigrare nobiliſſime famiglie (1).

L' equità è ancora nell' applicamento de' premj, e delle pene alla cittadineſca condizion di ciaſcuno : così il nobile ſoggiacer non dee alla ſteſſa miſura del plebeo ; nè ciò diſconviene alla Giuſtizia naturale. La medeſima paſſione ſoffre per avventura il nobile col taglio della teſta, che il plebeo col morire appiccato ; e queſti nella galea, che quegl' in eſiglio. Ulpiano

(1) Tacit. *ann. lib.* 11.

Digitized by Google

no disse, che le sentenze de' Giudici sconvenevoli alle qualità delle persone eran nulle, o da rifarsi dal Principe (1).

Nelle liti civili, che nascono o da' testamenti, o da' contratti regola l'equità gli stabilimenti delle leggi. Paolo Giureconsulto ce ne dà un bellissimo esempio di un Pretore, che stando con rigida seccaggine a' termini delle leggi, malamente decise, e fu sua decisione rivocata (2). Eravi allora legge di Marco Aurelio, colla quale si stabiliva, di non esentarsi dal pubblico peso delle tutele chi avea giunto, ma non passato l' anno settantesimo. Durante questa legge avvenne, che Sabino Antonino fece testamento, e diseredando due suoi figli, nominati Antonino l'uno, Onorata l' altra; lasciò erede sua moglie chiamata Giulia Va-

(1) *L.* 19. §. *sed enim de pœnis.*
(2) *L.* 74. §. *Sabinus ad S. C. Trebell.*

Digitized by Google

Valeriana, con condizione, che aveſſe reſtituita l' eredità ad Antonino figlio al ſuo venteſimo anno, e che s' egli a tal età non giugneſſe, reſtituita l' aveſſe alla femmina Onorata, e moriſſi. Antonino non finì il venteſimo anno, comechè cominciato l' aveſſe: quindi preteſe Onorata l' eredità. Il Pretore colla regola della detta legge di Marco Aurelio giudicò a ſuo favore; ma l' Imperadore, che fu a mio credere Aleſſandro Severo, rivocò la ſentenza con il conſiglio de' ſuoi ſaviſſimi Giureconſulti, e ſpezialmente di Paolo. Conſiderò egli le parole del teſtamento, la povertà della figlia di Antonino, che richiedea l' eredità. La mente della legge Elia Senzia, la quale l' anno cominciato lo reputava per finito, ed altre convenevoli coſe. Ed ecco l' immagine dell' equità, e dell' economia. Seguano adunque i Giudici ſempre la

pru-

Digitized by Google

prudenza di Severo, e non mai la ſtitichezza di quel Pretore.

Ne' contratti maggiormente ſignoreggia l'equità: tutto ciò, che piace a' contraenti dee il Giudice ſeguire; quando contrario non ſia all'oneſtà, ed alla pubblica ragione. *Bona fides, quæ in contractibus exigitur, æquitatem ſummam deſiderat* (1). Se Tizio dona cento a Cajo colla condizione, che toſto glieli dia in preſtanza; ciò per ragion di legge non è, nè mutuo, nè donazione. Manca la libera volontà per eſſer mutuo: manca l'animo di donare, ed il paſſaggio del dominio per eſſer donazione. L'equità dichiara valere ambedue, e Tizio eſſer di mutuo obbligato. Così Giuliano Giureconſulto determinò in una ſua prudentiſſima legge (2). Se taluno dia in pegno coſa aliena, e poſcia l'iſteſ-

ſa

(1) *L. 31. depoſiti.*
(2) *L. ſi tibi de reb. cred.*

Digitized by Google

ſa coſa a se appartenga: naſce l' azion pignoratizia per equità; comechè non di ragion civile. Lo diſſero gl'Imperadori Diocleziano, e Maſſimiano (1); e ben lo diſſero ſu'l ragionevol fine di tale azione. Cento e mille eſempj vi ſono dell' equità regolatrice del gius nelle prudentiſſime leggi Romane. La convenienza delle coſe, dalla quale naſce il pubblico bene, è la mente delle leggi civili. Queſta convenienza prudentemente praticata ſi chiama equità, economìa: regola eſſenziale delle leggi, ſenza cui ſono elleno o morte, o dannoſe. Regola appoggiata su la prudenza, e'l ben penſare de' Giudici; i quali allorachè ben la veggono, e praticano, rendono felice lo Stato, e se ſteſſi degni di ufficio cotanto neceſſario all'umana Società.

I L F I N E.

(1) *L. cum res C. ſi alien. res pign. data ſit.*

Digitized by Google

TAVOLA

DE' CAPITOLI.

CAP. I. *Chi debba esser Giudice*. fac. 1.

CAP. II. *Dell' autorità del Giudice*. fac. 14.

CAP. III. *Della Prudenza del Giudice*. fac. 33.

CAP. IV. *Della Giustizia del Giudice*. fac. 58.

CAP. V. *Della Fortezza del Giudice*. fac. 71.

CAP. VI. *Della Temperanza del Giudice*. fac. 81.

A∅11459876

Digitized by Google

Digitized by Google

Digitized by Google

Digitized by Google

170
a
25

Digitized by Google

Digitized by Google